

L'**indennità Covid-19**, misura di sostegno economico prorogata dal decreto Rilancio, è prevista per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:

- pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- **lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi delle "zone rosse"**;
- professionisti con partita IVA;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
- lavoratori stagionali dei settori del turismo;
- operai agricoli a tempo determinato;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati di vendita a domicilio.

Possono presentare la domanda solo i pescatori autonomi, i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori autonomi o collaboratori delle "zone rosse".

Il 2 settembre 2020 è scaduto il termine per la presentazione della domanda da parte delle altre categorie di beneficiari.

Indennità Covid-19: lavoratori delle "zone rosse"

I **lavoratori autonomi** e **collaboratori coordinati e continuativi** che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano l'attività nei comuni dichiarati "zona rossa", individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, hanno la possibilità di richiedere **un'indennità mensile aggiuntiva** pari a **500 euro**, erogata dall'INPS per le mensilità spettanti e per un **massimo di tre mesi**.

È possibile inoltrare la richiesta online attraverso il [servizio dedicato](#).

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione **non è riconosciuto** l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

La [circolare INPS 18 settembre, n. 104](#) fornisce indicazioni in merito alla presentazione della domanda, alla compatibilità con altre prestazioni previdenziali e alle relative **istruzioni contabili e fiscali**.

Indennità Covid-19: pescatori autonomi

Ai **pescatori autonomi**, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari spetta una indennità di **950 euro** per il mese di maggio 2020.

È necessario che non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad eccezione della gestione separata dell'INPS.

Per tutte le indicazioni relative all'accesso, alla corretta compilazione della domanda e alle funzioni che permettono di controllarne lo stato e l'esito fino al pagamento, è possibile consultare il [tutorial](#) (pdf 3,7MB) previsto per le altre indennità Covid-19.

Gli **esiti delle domande** sono consultabili all'interno del servizio [Indennità 600/1000 euro](#). Il [messaggio 20 novembre 2020, n. 4358](#) chiarisce gli aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di [riesame delle domande respinte](#).

Indennità Covid-19: turismo e stabilimenti termali

Il decreto interministeriale **13 luglio 2020, n. 12** ha introdotto l'**indennità Covid-19** per i [lavoratori nel settore del turismo e degli stabilimenti termali](#) che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Con la [circolare INPS 14 agosto 2020, n. 94](#), l'Istituto indica i **beneficiari** e i **codici ATECO** per i quali può essere concessa l'indennità per i mesi di **marzo, aprile e maggio 2020**.

I lavoratori devono presentare la domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, tramite il [servizio online](#) o le altre modalità specificate nella circolare.

La misura di sostegno è stata introdotta dal **decreto interministeriale** del 13 luglio 2020 per supportare i lavoratori dipendenti a [tempo determinato](#) in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica.

Per tutte le indicazioni relative all'accesso, alla corretta compilazione della domanda e alle funzioni che permettono di controllarne lo stato e l'esito fino al pagamento, è possibile consultare il [Tutorial](#) (pdf 1MB) previsto per le altre indennità Covid-19 (Bonus 600 euro).

Con il [messaggio 30 ottobre 2020, n. 4005](#) l'Istituto comunica che, a completamento della prima fase di gestione delle domande, sono stati [pubblicati gli esiti](#) delle istanze e le motivazioni relative a quelle respinte per non avere superato i controlli relativi all'accertamento dei requisiti previsti.

Queste informazioni sono consultabili accedendo al servizio "[Indennità 600/1000 euro](#)" e selezionando la voce "Esiti". Eventuali contestazioni possono essere avanzate attraverso **ricorso** di natura giudiziaria.

Indennità Covid-19: compatibilità e incompatibilità

L'**indennità Covid-19** è compatibile con l'**assegno ordinario di invalidità** mentre è incompatibile con il **Reddito di Emergenza (REM)**. Per il mese di aprile i percettori di **Reddito di Cittadinanza** possono chiedere un'integrazione all'assegno che già percepiscono.

I titolari di **Reddito di Cittadinanza** possono beneficiare dell'integrazione dell'assegno fino al raggiungimento dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020.